

Valutazioni di professionalità, parametro della laboriosità, standard di rendimento: aggiornamento e completamento dell'analisi e della sperimentazione per gli uffici di primo grado, analisi e sperimentazione per gli uffici di secondo grado. Avvio della applicazione del metodo approvato dal Consiglio superiore per l'individuazione degli standard per alcuni uffici.
(Risoluzione del 24 luglio 2013)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 luglio 2013, ha adottato la seguente delibera:

“- premesso che l'art. 11 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dall'art. 2 c. 2 della L. 30 luglio 2007 n. 111, prevede, ai fini delle valutazioni quadriennali di professionalità, che il parametro della laboriosità sia riferito: “alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni”. Uno degli elementi cui riferire la valutazione di laboriosità del magistrato, alla luce del peculiare concetto quali – quantitativo di produttività, è costituito, dunque, da standard di rendimento individuali la cui determinazione è affidata in via esclusiva al Consiglio;

- rilevato che, ad oggi, l'organo di autogoverno, pur avendo adottato numerose delibere che hanno posto le premesse per l'attuazione del citato disposto normativo ordinamentale ed aver sviluppato un metodo di rilevamento mediante l'attività del “Gruppo di lavoro” appositamente creato, non è ancora pervenuto all'individuazione degli strumenti utili a rendere operativa l'applicazione dello standard di rendimento individuale, indicatore “tecnico” della produttività, voce del parametro “laboriosità”,

OSSERVA

1. Con la Risoluzione del 23 settembre 2008 il Consiglio ha istituito presso la Quarta Commissione un apposito gruppo di lavoro, indicando le finalità e l'approccio metodologico da seguire per l'individuazione degli *standard medi di definizione* dei procedimenti con riferimento circoscritto, in un primo momento, agli uffici di primo grado. Il Gruppo di lavoro, composto di magistrati “con comprovata esperienza nella specifica attività di analisi, valutazione, ponderazione, organizzazione del carico di lavoro del magistrato e degli uffici” affiancati da personale statistico del Ministero della giustizia con il quale è stata stipulata una convenzione di collaborazione, ha dato corso all'incarico muovendo dall'individuazione di quattro macrosettori (quelli civile, penale, minorile e della sorveglianza) da cui è partita l'analisi e da cui sono derivate differenziazioni ulteriori, in ragione delle caratteristiche funzionali di ciascuna attività e dei differenti livelli di utilità dei dati resi disponibili dai sistemi informativi automatizzati ministeriali.

Con le successive risoluzioni del 24 luglio 2009 e 24 giugno 2010 il Consiglio ha recepito le conclusioni cui è pervenuto il Gruppo di lavoro in ragione del mandato di volta in volta assegnato.

In particolare, il consolidamento progressivo dell'analisi ha concretizzato la definizione degli standard quale strumento di valutazione della “laboriosità intelligente” del magistrato, secondo il dettato normativo, che richiede di elaborare gli standard tenendo conto della tipologia dell'attività svolta, previa definizione della laboriosità come attributo che discende dall'apprezzamento congiunto della qualità e quantità di lavoro.

La metodologia scelta per raggiungere questo risultato è stata quella della comparazione dei dati raccolti su tutto il territorio nazionale, aggregati in base alle funzioni e alle attività del magistrato e verificati periodicamente secondo un'analisi per raggruppamento (*clustering*): tecnica che consente di valorizzare i criteri di omogeneità stabiliti preliminarmente e genera i raggruppamenti all'esito dello stesso processo di classificazione, fornendo così uno strumento adatto alla valutazione di un "oggetto" in continua evoluzione dinamica, qual è l'attività giurisdizionale.

Suddivisi i magistrati in gruppi omogenei secondo criteri predeterminati lo standard è stato individuato a partire dalla "fotografia" della produttività dei magistrati che compongono ciascun gruppo e dalla successiva estrapolazione del dato della mediana, che divide l'insieme in due metà esatte. Lo standard di riferimento è determinato, in particolare, da una fascia di oscillazione attorno alla mediana che il gruppo di lavoro ha proposto di individuare previa suddivisione dell'insieme in percentili e con riferimento al risultato statistico dei magistrati che si pongono al margine superiore di quello più alto ed al margine inferiore di quello più basso tra i percentili selezionati.

La procedura, come oramai noto, non enuclea un unico standard per ciascun profilo funzionale di attività (requirente, giudicante civile, giudicante penale e così via) ma, grazie alla scelta di parametri di clusterizzazione in grado di riflettere le specifiche complessità organizzative e di articolazione del lavoro, distribuisce i magistrati in gruppi omogenei per assicurare una base di comparazione rispettosa della specificità delle attività svolte.

Con delibera del 24 giugno 2010 il gruppo di lavoro è stato incaricato di condurre le verifiche operative necessarie ad assestare le modalità di determinazione degli standard medi da applicare a regime: attività che si è incrociata con una sperimentazione che ha coinvolto i Consigli giudiziari.

I lavori sono proseguiti con delibera del 9 dicembre 2010 che ha prorogato la sperimentazione del gruppo tecnico sino alla data del 30 giugno 2011 ed i risultati finali sono stati illustrati nelle relazioni depositate in tali termini nonché sono stati oggetto di ulteriore approfondimento e confronto nel corso dell'incontro con i rappresentanti dei consigli giudiziari e delle commissioni flussi organizzato dal Consiglio Superiore il 19 luglio 2011.

Con delibera del 7 settembre 2011 si è ripercorso tale lavoro e si è approvata la metodologia elaborata dal "Gruppo" per l'individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti, dando atto degli esiti della sperimentazione, con le modifiche che ne sono conseguite, con riferimento particolare al perfezionamento complessivo della procedura ed al sostanziale miglioramento delle schede di valutazione.

La fase di sperimentazione si è concentrata in particolare sulla simulazione delle valutazioni della laboriosità dei magistrati di cui era previsto l'avanzamento quadriennale nel corso del 2011/2.

La Risoluzione già citata del 7 settembre 2011 espressamente afferma *"la sperimentazione ha confermato che la "nuova" metodologia può avvalersi di informazioni articolate e meglio organizzate e, come tali, capaci di consentire un approfondimento delle informazioni statistiche che assicura risultati di qualità più elevata.*

¹ Tali criteri tengono conto della tipologia di attività svolta, del dato dimensionale e organizzativo dell'ufficio e del carico di lavoro assegnato.

² Posto che la valutazione di professionalità con valore legale è stata condotta secondo la normativa secondaria e i criteri vigenti, è stato simulato su un campione di circa 577 magistrati (campione sufficientemente ampio sul piano statistico) l'intero percorso del nuovo modello valutativo integrato dagli standard, che va dalla formazione della scheda da parte del CSM alla sua comunicazione al magistrato interessato, ai fini della stesura dell'autorelazione e del rapporto del capo dell'ufficio, per giungere al parere del consiglio giudiziario.

Il confronto con il modello attualmente vigente e l'esame delle osservazioni giunte dai distretti consente inoltre di affermare che il nuovo metodo di valutazione della laboriosità è in grado di restituire un'immagine più fedele del lavoro svolto ed è stata apprezzata positivamente dalla maggioranza dei magistrati e dei Consigli giudiziari.

*L'esperienza comune del gruppo di lavoro porta infine ad escludere che il meccanismo di sottoposizione della scheda ai magistrati in valutazione dia luogo ad un contraddittorio che colloca il diretto interessato nella condizione di doversi "difendere". Mentre, infatti, le attuali statistiche sono generiche e confuse i dati statistici riuniti nella **nuova** scheda intendono fotografare una situazione di fatto e fornire un elemento di valutazione, rappresentando un quadro che il magistrato in valutazione e il capo dell'ufficio sono chiamati ad integrare e commentare per concorrere ad una lettura efficace del dato. Opportunamente, i giudizi che conducono a valutare la laboriosità del magistrato si fondano su questa base complessa, non su un mero dato statistico privo di rilievi, commenti o chiavi di lettura: secondo una metodologia che consente quindi di valorizzare tutti gli elementi che devono confluire in una valutazione di produttività, ivi comprese le questioni attinenti alla completezza dei dati statistici esaminati, i possibili errori, i profili qualitativi del lavoro e quelli di natura quantitativa che l'attuale configurazione dei registri informatizzati non consente di cogliere appieno. La valorizzazione dell'apporto conoscitivo e valutativo del magistrato e del capo ufficio si pone dunque a garanzia della completezza dei dati acquisiti, in un'ottica partecipativa che è garanzia di correttezza della valutazione ed esclude che la valutazione di laboriosità coincida con il recepimento passivo di una ricostruzione statistica del lavoro svolto nel quadriennio."*

Le conclusioni alle quali è pervenuto il Gruppo di lavoro, sintetizzate dalla Risoluzione del 7 settembre 2012, rassegnate per i singoli settori, prevedevano:

● **Gruppo civile e Gruppo civile-lavoro**

Il passaggio al nuovo sistema di valutazione della laboriosità richiede, ma al contempo consente, un salto di qualità nel sistema di circolazione delle informazioni sull'assetto ed il rendimento degli uffici giudiziari.

Si è rilevato altresì che la nuova scheda di valutazione tanto nella parte numerica quanto nella parte informativa è un ottimo strumento del dialogo tra le diverse fasi del processo valutativo, proponendo l'unificazione da parte del CSM dei due modelli di scheda (civile e lavoro).

Il nuovo metodo proposto ha evidenziato ancor di più le pur note gravi carenze del vecchio sistema ancora operante, e particolarmente l'assoluta insufficienza, quanto alla valutazione del parametro della laboriosità, dello strumento attualmente vigente costituito dalle statistiche fornite dall'ufficio, il livello spesso insoddisfacente delle relazioni redatte dai Dirigenti degli uffici, l'assoluta necessità, per ragioni di trasparenza e tutela dell'interessato, che i dati contenuti nella scheda di valutazione siano di assoluta affidabilità e validati dal suo ufficio, nonché adeguatamente controllabili quanto alla loro correttezza da parte del magistrato in valutazione.

Al fine della messa a punto del nuovo metodo, si segnalava altresì:

- a. l'insufficienza allo scopo dei semplici dati tratti dal sistema statistico ministeriale, raccolti in maniera anonima ed aggregata, e la necessità di un'autonoma elaborazione sulla base dei registri informatici ufficiali dell'ufficio;
- b. l'indispensabilità di una base dati dell'ufficio affidabile e, pertanto, di una tenuta assolutamente corretta dei registri da parte del personale di cancelleria destinato a tali compiti;
- c. la necessità per il sistema di autogoverno di individuare le modalità operative più efficaci per ottenere la corretta tenuta dei registri dalla Dirigenza Amministrativa dell'ufficio e la verificabilità del dato da parte degli organi di autogoverno e dei singoli magistrati.

● **Gruppo penale**

E' emerso che la nuova metodologia raccoglie e mette a disposizione informazioni statistiche maggiori nel numero e più significative sul piano della ricostruzione delle attività svolte. Da questo punto di vista, dunque, si realizza un miglioramento oggettivo della procedura.

Il Gruppo di lavoro sottolineava che dovevano ancora essere avviati, limitatamente al primo grado, i processi di elaborazione relativi alle sezioni distaccate di tribunale, alle attività del tribunale del riesame, alle misure di prevenzione, alla Corte di assise.

Per gli uffici giudicanti deve anche essere avviata in modo programmato la raccolta dei dati per gli anni di interesse sulla base dei dati estratti da Re.Ge. in linea con la metodologia approvata dal CSM, e deve quindi essere realizzata una clusterizzazione che operi su tutti i tribunali.

In linea generale poi si è specificato che:

-per gli uffici ove l'attività giudicante ha carattere sostanzialmente promiscuo occorre tenere conto di tutti i settori di attività del magistrato;

-nessuna analisi è stata avviata per gli uffici di secondo grado e non sono state effettuate indagini collegate alle elaborazioni svolte dalla Corte suprema di cassazione, poiché su tali uffici il CSM non aveva dato mandato al Gruppo di Lavoro;

-per tutti gli uffici di primo grado deve essere completata la raccolta delle informazioni sulla presenza e sulle attività svolte dai singoli magistrati nei singoli anni (malattie, maternità, esoneri, etc.);

- una volta completata la raccolta dei dati e delle informazioni, occorre procedere ad una nuova clusterizzazione sia dei magistrati requirenti sia di quelli giudicanti e alla individuazione degli standard medi per ciascun cluster.

Si segnalava che le attività che precedono avrebbero potuto essere svolte utilmente solo a condizione che il personale statistico fosse incaricato di proseguire l'attività necessaria e che le strutture consiliari avessero supportato il progetto, sostenendolo nelle relazioni con gli uffici giudiziari. Tale condizione oggi è almeno parzialmente realizzata essendo stato creato l'Ufficio Statistico del Consiglio al quale, con delibera del 13 giugno 2012, sono addetti due funzionari statistici già facenti parte del Gruppo di lavoro ed attualmente composto da un Comitato di indirizzo formato da tre consiglieri indicati dalle Commissioni Terza, Quarta e Settima.

Allo stato dunque, sulla base di tali premesse, può rilevarsi che, una volta creata la struttura statistica, è possibile proseguire l'attività necessaria per completare la raccolta dei dati negli uffici che sono ancora privi di riferimento e dare luogo all'aggiornamento di quelli già raccolti per procedere alla nuova clusterizzazione prodromica all'applicazione effettiva del metodo con valore legale di elemento della valutazione del parametro "laboriosità".

A tal fine, il CSM è consapevole che, mediante interlocuzione con il Ministro della giustizia, debbono essere chiariti i limiti e i veri e propri difetti dei sistemi che gestiscono i registri generali e le estrazioni statistiche, ottenendone il miglioramento attraverso uno sforzo coordinato e con la necessaria e permanente interlocuzione preventiva del Consiglio stesso. Ciò perchè il miglioramento della qualità del dato costituisce un obiettivo prodromico alla formazione di una scheda di valutazione sempre più completa, attendibile e, dunque, funzionale ad un sistema di valutazione di cui sia riconosciuta l'adeguatezza dal complesso dei magistrati.

● Gruppo Sorveglianza

Si rappresenta la necessità di proseguire l'estrazione dei dati e la loro elaborazione ed analisi per almeno un ulteriore biennio, così da conseguire un quadriennio completo sotto il profilo dei dati statistici (2009-2013), da utilizzare per il monitoraggio e l'affinamento della nuova metodologia di valutazione.

Con riguardo al programma SIUS/SIES, le criticità rilevate sembrano soltanto in parte emendabili, derivando da difficoltà gestionali degli uffici quasi sempre dovute alla scarsità di

personale amministrativo, ovvero da errore umano. Sembra comunque opportuno avviare un'attività di informazione e di formazione delle cancellerie al fine di uniformare i protocolli di gestione del registro informatizzato. Pare, inoltre, necessario procedere alla modifica del programma SIUS/SIES nel senso di legare, nel registro informatizzato, il momento dell'assegnazione alla designazione di un determinato magistrato quale relatore del procedimento fissato ad una determinata udienza.

Si segnalava la necessità di un approfondimento di analisi e che la sperimentazione avrebbe dovuto necessariamente proseguire, in modo da aggregare almeno un quadriennio completo sotto il profilo dei dati. Ciò consentirebbe di completare la scheda di valutazione con una serie di indicatori relativi ai tempi di definizione dei procedimenti e di svolgere una più approfondita analisi sulle pendenze, avuto riguardo anche alle assegnazioni "tardive".

Si segnala altresì la necessità di completare l'analisi nel settore sorveglianza con riferimento ai magistrati addetti alle funzioni monocratiche.

2. Tanto premesso sugli esiti della sperimentazione, il Consiglio, nella Risoluzione del 7 settembre 2011, rilevava che la metodologia sopra descritta ed approvata definitivamente in tale sede, doveva essere oggetto di sviluppo e di estensione al fine di renderla applicabile a tutti i magistrati.

Si osserva altresì che venivano segnalati dallo stesso Gruppo di lavoro profili di ulteriore implementazione del sistema di rilevazione dati, i quali non consentivano di rendere immediatamente operativa la metodologia adottata e condivisa dal CSM in modo generalizzato.

Peraltro il Gruppo civile e quello civile del lavoro hanno chiuso le proprie relazioni sottolineando che il sistema adottato è già utilizzabile, sia pure per i soli giudici addetti esclusivamente alla cognizione ordinaria civile o che svolgano esclusivamente funzioni di lavoro, ovviamente precisando la necessità, per la sua messa a regime, che il CSM si doti degli strumenti tecnici e delle risorse umane necessarie, strumenti e risorse che oggi possono - sebbene con margini di necessario, ulteriore progresso e implementazione - dirsi realizzati con l'istituzione dell'Ufficio Statistico.

Eguale utilizzabilità immediata poteva altresì ritenersi per il settore penale limitatamente alle funzioni di GIP/GUP e giudice del dibattimento penale.

La citata Risoluzione del 2011 individuava i seguenti ulteriori ambiti di intervento:

riteneva che si dovesse procedere anzitutto con tempestività alla raccolta dei dati ed alla applicazione della metodologia ai magistrati che operano in grado di appello ed a quelli che operano presso la Corte suprema di cassazione e la relativa Procura generale;

riteneva che la metodologia dovesse essere estesa ed applicata nel settore civile ai magistrati addetti alle procedure fallimentari e alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale;

riteneva che la metodologia dovesse essere estesa ed applicata nel settore penale ai magistrati che operano presso le corti di assise e a quelli addetti al tribunale del riesame e alle sezioni misure di prevenzione, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale;

riteneva che la metodologia dovesse essere estesa ed applicata nel settore sorveglianza ai magistrati addetti alle attività monocratiche;

riteneva che la metodologia dovesse essere estesa ed applicata nel settore in via generale ai magistrati che nei tribunali sono addetti contemporaneamente a materie civili e materie penali.

Le esigenze di struttura e mezzi dedicati, utili all'operatività della applicazione della metodologia standard e all'implementazione dei settori di sperimentazione e di acquisizione dei dati, sono state parzialmente risolte come detto con l'istituzione e l'operatività dell'Ufficio Statistico.

Le ulteriori attività da svolgere per realizzare gli obiettivi di adozione generalizzata della metodologia a tutte le valutazioni di professionalità in via generalizzata, mediante gli ambiti di intervento individuati come sopra dalle lettere da a) ad e), sono state enucleate in:

f) avvio, con riferimento agli uffici di primo grado, delle attività di aggiornamento e completamento della base dati centralizzata nei termini indicati nelle relazioni del Gruppo di lavoro;

g) avvio della raccolta strutturata presso detti uffici giudiziari delle informazioni relative alle presenze, agli esoneri e alle altre evenienze dei magistrati in servizio rilevanti ai fini della formazione degli standard e delle valutazioni individuali;

h) aggiornamento e completamento alla luce dei dati acquisiti delle elaborazioni dei cluster e dei relativi standard quadriennali per i magistrati operanti in primo grado.

Già in tale Risoluzione si prevedeva che dette attività si concludessero entro un periodo di 6 mesi dall'effettivo inizio della collaborazione con il personale statistico, dando atto di come fosse già operativo in tale materia un Tavolo Tecnico con il Ministero della giustizia in seguito alla costituzione di un Comitato Paritetico con delibera consiliare del 18 maggio 2011.

3. Alla luce di tale ricostruzione il Consiglio, considerato il notevole lasso temporale trascorso dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni di ordinamento giudiziario relative alle valutazioni di professionalità dei magistrati, rileva l'urgente necessità di pervenire nel più breve tempo possibile a formulare concrete modalità operative del metodo già approvato, quanto meno per le funzioni (ed i relativi cluster) nei cui riguardi le conclusioni del Gruppo di lavoro risultano immediatamente applicabili, nonché l'esigenza di estendere la metodologia a tutti gli altri settori e funzioni della giurisdizione per pervenire alla sua adozione generalizzata.

Per il raggiungimento di tali finalità il Consiglio ritiene altresì indispensabile dare incarico alla Quarta Commissione affinché, con l'ausilio dell'Ufficio Statistico presso il CSM, curi:

a) in fase istruttoria:

di procedere, con riferimento agli uffici di primo grado, alle attività di aggiornamento e completamento della base dati centralizzata nei termini indicati nelle relazioni del Gruppo di lavoro;

di estendere ed applicare la metodologia ai magistrati che operano in grado di appello ed a quelli che operano presso la Corte suprema di cassazione, la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e la Direzione nazionale antimafia, previo compimento dell'attività istruttoria necessaria alla formazione di uno o più cluster per ciascun ambito di attività tenendo conto per la Procura generale e per la Direzione Nazionale Antimafia delle peculiari funzioni ad esse attribuite dalla legge; in particolare, per la prima, di quelle in materia disciplinare che comportano esoneri dal lavoro ordinario nei settori civile e penale;

di estendere ed applicare la metodologia nel settore civile ai magistrati addetti alle procedure fallimentari e alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano presso le corti di assise e a quelli addetti al tribunale del riesame e alle sezioni misure di prevenzione, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano nel settore della sorveglianza e sono addetti alle attività monocratiche;

di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che nei tribunali sono addetti contemporaneamente a materie civili e materie penali, mediante l'utilizzazione di un

metodo di lavoro tramite schede aggregate relative a ciascun settore, tutte concorrenti nella formulazione dello standard;

b) in fase operativa:

di procedere all'aggiornamento e completamento, alla luce dei dati aggiornati nella fase istruttoria indicata *sub a)*, delle procedure di clusterizzazione e dei relativi standard quadriennali per i magistrati di primo grado assegnati a funzioni civili e del lavoro, alla procura della repubblica, al dibattimento penale, GIP/GUP, funzioni per le quali è possibile rendere operativa sin da subito la procedura di rilevazione dello standard medio di definizione, a partire dal momento immediatamente successivo a tale aggiornamento e completamento;

di procedere alla raccolta strutturata delle informazioni relative alle presenze, agli esoneri e alle altre evenienze dei magistrati in servizio, rilevanti ai fini della formazione degli standard e delle valutazioni individuali, con riferimento agli uffici giudiziari e per le funzioni per le quali è possibile rendere operativa sin da subito la procedura di rilevazione dello standard medio di definizione.

All'esito dell'attività di aggiornamento dei cluster ed implementazione dei dati relativi alle funzioni per le quali è già possibile dar corso alla concreta applicazione del metodo standard approvato dal CSM, il Consiglio adotterà apposita delibera con la quale fisserà le modalità esatte per l'attuazione, impartendo le relative indicazioni ai capi degli uffici e ai Consigli giudiziari (che ne cureranno la partecipazione ai magistrati appartenenti all'ufficio).

Per il termine di espletamento della citata attività di aggiornamento dei cluster il Consiglio fissa sin d'ora, all'esito dell'interlocuzione avuta dalla Quarta Commissione con l'Ufficio Statistico nonché sulla base della relazione depositata da tale ufficio in data 6 giugno 2013 (cfr. All. omissis), la data del 31 gennaio 2014.

In relazione all'attività di aggiornamento dei cluster, la relazione integrativa dell'ufficio statistico depositata in data 6 giugno 2013 (cfr. All. omissis) sottolinea altresì: *“Poiché le procedure di valutazione non sono state più aggiornate, dopo le prime fasi di sperimentazione, si chiede al Consiglio di valutare l'opportunità che alcuni Magistrati del precedente gruppo di lavoro possano essere coinvolti anche nell'avvio della sperimentazione attuale, per valutare sia gli impatti delle modifiche normative e gestionali intervenute negli ultimi anni, sia i possibili effetti dell'allargamento del campione di uffici sulla struttura dei cluster. Il coinvolgimento di Magistrati del primo gruppo di lavoro, inoltre, sarebbe preferibile anche al fine di un coordinamento con i gruppi che verranno istituiti per i nuovi uffici/settori. Almeno, poi, per questo primo anno, per abbreviare i tempi dell'avvio, sarebbe comunque opportuno che nell'elaborazione degli standard siano coinvolti tutti i funzionari statistici che già hanno lavorato al progetto e che materialmente implementarono le procedure, per avviare un successivo e progressivo passaggio di consegne con l'ufficio statistico e l'ufficio informatico del CSM. In tal senso si dovrebbe, già nei prossimi giorni, iniziare un'attività di interviste ed audizione con i funzionari statistici, i quali potranno fornire informazioni più dettagliate sullo stato delle procedure e sulle relative implementazioni”*.

Il CSM si riserva, pertanto, all'esito dell'adozione della presente di delibera, di indicare forme di collaborazione all'attività di aggiornamento da parte di esperti - magistrati e funzionari statistici - dei settori interessati scelti tra i componenti del precedente Gruppo Standard nominati dal Consiglio stesso.

4. La complessità delle attività connesse alla vera e propria creazione di nuovi ed appositi cluster riferiti alle funzioni sinora non toccate dalla metodologia e, ovviamente, neppure sperimentate, fa ritenere che dette attività andranno condotte sotto la direzione istruttoria della Quarta Commissione, competente in materia, che curerà il materiale raccordo con l'Ufficio

Statistico, eventualmente anche compiendo opportune interlocuzioni con rappresentanti del gruppo di lavoro per gli standard di rendimento già nominati dal CSM e valutando l'opportunità di comporre un ulteriore gruppo di studio formato da magistrati esperti dei singoli settori e delle funzioni non ancora oggetto di analisi, oltre a statistici ed informatici provenienti dal Ministero della giustizia. Anche su tali punti l'Ufficio Statistico ha fatto pervenire due dettagliate relazioni alle quali ci si richiama in questa sede (cfr. All. omissis), nelle quali si prospetta anche l'esigenza di potenziare le risorse umane e tecniche dell'Ufficio stesso per poter far fronte in modo efficiente alle numerose attività collegate all'attuazione piena del sistema valutativo basato anche sugli standard di rendimento. Rimane ferma la necessità di adottare con delibera dell'Assemblea Plenaria tutte le decisioni relative a tali ulteriori determinazioni.

5. Quanto alla possibilità tecnica e giuridica di operare una distinzione, in una prima fase di attuazione concreta, delle funzioni per le quali è possibile, sin dal momento successivo all'aggiornamento dei cluster, applicare la metodologia con valore legale per le valutazioni di professionalità, rispetto alle funzioni per le quali tale metodologia è ancora in fase istruttoria per la determinazione, non paiono esservi obiezioni tali da renderla impraticabile.

Infatti, per quanto riguarda i profili tecnici non ancora definiti, si osserva, sulla base delle risultanze dell'audizione, in data 13 novembre 2012, dei componenti del Gruppo Standard dottori Marini, Minniti e Lepre, che il nodo di fondo relativo all'estrazione delle informazioni di dettaglio, a livello di singolo magistrato (sia per il civile che per il penale), sulla produttività e sulla effettiva presenza in ufficio, possa ritenersi risolto con l'istituzione dell'Ufficio Statistico, che a tale compito potrà agevolmente provvedere sulla base dei dati in possesso del Consiglio e di quelli che potrà acquisire dagli uffici giudiziari. Quanto alle funzioni giudiziarie per le quali già sono disponibili tutti gli strumenti metodologici, queste sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica, di giudice addetto al dibattimento, di giudice addetto agli uffici GIP/GUP (con recepimento della distinzione tra attività definitiva e non definitiva) e di giudice che si occupa della cognizione civile ordinaria (con l'eccezione dei magistrati addetti alle sezioni distaccate, alle sedi piccole assolutamente promiscue, alle corti di assise, alle misure di prevenzione e al Tribunale del riesame).

Dal punto di vista, invece, della legittimità amministrativa di un'applicazione solo parziale e per talune funzioni della metodologia standard all'interno del procedimento di valutazione della professionalità, basti notare che l'elemento qualificante, normativamente previsto, noto come "standard medio di definizione dei procedimenti" non è un indicatore autonomo né tantomeno rappresenta una voce che compone quella di riferimento della "produttività" all'interno del parametro della laboriosità, bensì assume i caratteri di un mero strumento, per quanto moderno e di rilevante specificità e precisione, di accertamento della voce "produttività" (essa sì indicatore che concorre a comporre il parametro valutativo della laboriosità). Nulla pertanto che abbia autonomo rilievo nella valutazione di professionalità, ma semplicemente un mezzo più efficace degli attuali per misurare la quantità di lavoro.

Tanto premesso il Consiglio

delibera

- di dare incarico alla Quarta Commissione affinché, con l'ausilio dell'Ufficio Statistico del CSM, supportato anche per le relative competenze dall'Ufficio Informatico del CSM, curi:

a) in fase istruttoria:

di procedere, con riferimento agli uffici di primo grado, alle attività di aggiornamento e completamento della base dati centralizzata nei termini indicati nelle relazioni del Gruppo di lavoro;

di estendere ed applicare la metodologia ai magistrati che operano in grado di appello ed a quelli che operano presso la Corte suprema di cassazione, la Procura generale presso la Corte

suprema di cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia, previo compimento dell'attività istruttoria necessaria alla formazione di uno o più cluster per ciascun ambito di attività tenendo conto per la Procura generale e la Direzione Nazionale Antimafia delle peculiari funzioni ad esse attribuite dalla legge;

di estendere ed applicare la metodologia nel settore civile ai magistrati addetti alle procedure fallimentari e alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano presso le corti di assise e a quelli addetti al tribunale del riesame e alle sezioni misure di prevenzione, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano nel settore della sorveglianza e sono addetti alle attività monocratiche;

di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che nei tribunali sono addetti contemporaneamente a materie civili e materie penali, mediante l'utilizzazione di un metodo di lavoro tramite schede aggregate relative a ciascun settore, tutte concorrenti nella formulazione dello standard;

b) in fase operativa:

di procedere all'aggiornamento e completamento, alla luce dei dati aggiornati nella fase istruttoria indicata *sub a)*, delle procedure di clusterizzazione e dei relativi standard quadriennali per i magistrati di primo grado assegnati a funzioni civili e del lavoro, alla Procura della Repubblica, al dibattimento penale, GIP/GUP, funzioni per le quali è possibile rendere operativa sin da subito la procedura di rilevazione dello standard medio di definizione, a partire dal momento immediatamente successivo a tale aggiornamento e completamento;

di procedere alla raccolta strutturata delle informazioni relative alle presenze, agli esoneri e alle altre evenienze dei magistrati in servizio, rilevanti ai fini della formazione degli standard e delle valutazioni individuali, con riferimento agli uffici giudiziari e per le funzioni per le quali è possibile rendere operativa sin da subito la procedura di rilevazione dello standard medio di definizione;

- di fissare, d'intesa con lo stesso Ufficio Statistico, quale termine di espletamento da parte dell'ufficio Statistico della citata attività di aggiornamento dei cluster per le funzioni già oggetto di precedente sperimentazione, il 31 gennaio 2014;

- di riservare ad una successiva delibera l'indicazione di forme di collaborazione all'attività di aggiornamento da parte di esperti - magistrati e funzionari statistici - dei settori interessati scelti tra i componenti del precedente Gruppo Standard nominati dal Consiglio stesso;

- di riservare a successiva delibera l'adozione di tutte le decisioni utili alla determinazione di nuovi ed appositi cluster riferiti alle funzioni sinora non toccate dalla metodologia formulata dal gruppo di lavoro e approvata dal Consiglio, previa eventuale sperimentazione; alla Quarta Commissione, competente in materia, spetta lo svolgimento della necessaria attività istruttoria ed il raccordo con l'Ufficio Statistico, eventualmente anche compiendo opportune interlocuzioni con i rappresentanti del precedente gruppo di lavoro per gli standard di rendimento.